

Il ricorso allo strumento fiduciario è ormai una prassi sempre più diffusa in Italia anche nei casi in cui si inserisce all'interno dei procedimenti di separazione e divorzio

# Il trust al servizio della famiglia per affrontare situazioni di crisi

## IL CASO DEL MESE

Giuliana e Rossano sono due coniugi siciliani cinquantenni, sposati da venti anni e con un'unica figlia, Claudia, da loro amatissima, di tredici anni. Rossano è un manager di successo di una importante multinazionale ed è spesso all'estero per lavoro anche per interi mesi. Giuliana non ha mai avuto un'occupazione e, da sempre, è dedicata esclusivamente alla cura della casa familiare e della figlia. Tutti i beni di famiglia sono intestati a Rossano, che ha sempre impiegato gli stessi e i loro frutti per soddisfare le esigenze di Giuliana e Claudia.

Le continue assenze per lavoro di Rossano hanno progressivamente incrinato i rapporti con Giuliana fino alla rottura tra i due e alla conseguente decisione congiunta di avviare del procedi-

mento di separazione davanti al giudice. Rossano, nonostante i dissapori, ha mantenuto intatto l'affetto verso Giuliana e, conscio della posizione di estrema debolezza economica in cui versa la moglie, è interessato a trovare una soluzione che assicuri alla stessa la migliore e più efficace garanzia, protezione e tutela economica alla luce degli obblighi, presenti e futuri, che lui nutre nei suoi confronti. Parimenti, è suo desiderio assicurare alla figlia Claudia una vita serena e conforme ai suoi bisogni e alle sue aspettative, in linea con quella svolta fino ad allora. Su tali premesse nasce l'atto istitutivo di trust che, inserito nell'accordo di separazione, ne diviene parte integrante. La finalità del trust, dichiarata espressamente nella premessa dell'atto istitutivo, è di garantire da parte di Rossano (dispo-

Raffaella Sarro



nente del trust) al suo coniuge e alla figlia l'adempimento di tutte le obbligazioni, con oggetto tanto patrimoniale quanto reddituale, su di lui gravanti in loro favore a seguito dell'accordo di separazione. Ciò al fine di assicurare a Giuliana e Claudia lo stesso tenore di vita goduto fino ad allora. È stato, inoltre, attribuito al trustee il potere di obbligarsi direttamente verso Giuliana e Claudia, assicurando così loro la sicurezza dell'adempimento delle obbligazioni assunte da Rossano. Il trust durerà finché sul disponente non graverà più alcuna tra le obbligazioni sopraindicate ovvero, in caso di premorienza del disponente, fino alla morte dell'ultima sopravvissuta tra Giuliana e Claudia. Quanto ai beneficiari, l'atto istitutivo di trust prevede che, nel corso della durata del trust, il fondo in trust possa arrecare utilità (dirette ed indirette) a Giuliana e Claudia e che, al sopravvenire del termine finale di durata del trust, i beni che residueranno saranno devoluti a Claudia e ai suoi discendenti. L'atto istitutivo presenta, altresì, una clausola di completamento, in virtù della quale in caso di morte prematura di Claudia senza lasciare discendenti, i beni in trust saranno assegnati al disponente qualora vivente o, in mancanza del disponente, ai suoi eredi legittimi.

Relativamente alla dotazione del trust, Rossano ha segregato nello stesso un cospicuo patrimonio, composto da immobili a reddito e strumenti finanziari, di gran lunga superiore a quanto indicato nelle condizioni della separazione a favore di Giuliana e Claudia, al fine di consentire al Trust di soddisfare anche necessità di cura e assistenza straordinarie delle stesse che dovessero presentarsi. Il trustee è stato individuato in una trust company professionale italiana e come legge regolatrice è stata scelta la Trust Jersey Law. Al fine di avere assoluta certezza della rispondenza dell'operato del trustee alle prescrizioni dell'atto istitutivo di trust, è stata, altresì, prevista un'ulteriore figura, il c.d. guardiano, cui sono stati attribuiti una serie di poteri funzionali alla supervisione dell'operatività del trustee (ad esempio, in termini di gestione del patrimonio finanziario, di vendita di immobili etc.) fino alla revoca dello stesso in caso di mala gestio. La funzione di guardiano è stata assunta, in prima battuta, dal disponente e, nell'ipotesi di morte prematura del disponente, lo stesso ha già nominato nell'ufficio congiuntamente il suo avvocato e il suo commercialista

di fiducia. Un ultimo cenno merita, infine, l'aspetto fiscale dell'operazione che ha visto la segregazione dei beni in trust da parte di Rossano non scontare alcuna imposta, in quanto il trust è stato inserito all'interno del procedimento di separazione e ha, pertanto, beneficiato del trattamento di favore previsto in materia dal legislatore.

## COMMENTO

L'istituzione di trust da parte di uno o entrambi i genitori a favore dei discendenti, con benefici economici eventualmente anche a favore di ex coniugi, è ormai una prassi molto diffusa e consolidata in Italia, soprattutto nei casi in cui si inserisce all'interno di procedimenti di separazione e divorzio, beneficiando in tal caso in relazione ai beni conferiti in trust, come sopra detto, anche dei relativi vantaggi fiscali offerti dalla normativa in materia (esenzione da imposte di bollo, di registro e da qualsiasi altra tassa). Lo schema abitualmente utilizzato è analogo a quello descritto nel caso di Rossano, ovvero un trust avente come finalità quella di garantire l'esecuzione da parte del trustee di quanto statuito all'interno di una sentenza di separazione e divorzio a favore dell'ex coniuge e/o dei figli. Porre l'obbligazione di pagamento a carico del trustee rappresenta una soluzione perfetta per tutte le parti coinvolte. Il coniuge obbligato, infatti, potrà segregare una parte del suo patrimonio in trust avendo la certezza che quel patrimonio sarà destinato e impiegato dal trustee esclusivamente e direttamente a favore dei suoi figli, evitandogli, altresì, di interfacciarsi con l'ex coniuge. Quanto ai figli e all'ex coniuge eventualmente beneficiario di provvidenze da parte del trust, questo assetto risulterebbe conveniente anche per loro in quanto si troverebbero dinanzi un soggetto terzo e indipendente. Inoltre, un ulteriore vantaggio per i figli e l'ex coniuge è rappresentato dall'indifferenza del patrimonio segregato in trust rispetto alle vicende patrimoniali e personali del genitore/marito che, altrimenti, sarebbe il soggetto obbligato. Relativamente ai beni che usualmente vengono a costituire il fondo di tali trust, trattasi di beni prevalentemente liquidi o di facile liquidabilità al fine di consentire al trustee la realizzazione dello scopo, oltre spesso all'immobile adibito a residenza familiare, con messa a carico del trustee di tutte le spese ordinarie e straordinarie ad esso connesse.